



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 147 – 15 marzo - 15 giugno 2023

La newsletter riprende la propria attività dopo la sospensione forzata dovuta alla mancata pubblicazione delle sentenze della Cassazione per oltre tre mesi.

INDICE:

1. Sezioni Unite.

2. Sezioni Semplici:

- A. Diritto penale - parte generale.
- B. Diritto penale – parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., ud. 30 marzo 2023, Presidente Cassano, Relatore Zaza - Informazione provvisoria.

Circostanze - Recidiva reiterata - Presupposto per il riconoscimento.

Le Sezioni unite della Cassazione, alla questione di diritto «*se, a fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale*», secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio novità hanno fornito la seguente soluzione: «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione».

[Sez. un., sent. n. 12064 del 24 novembre 2022 \(dep. 22 marzo 2023\), Presidente Cassano, Relatore Pistorelli.](#)

Circolazione stradale - Patente di guida rilasciata dallo Stato estero - Falsificazione – Reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. - Configurabilità - Assenza di validità del documento nel territorio dello Stato italiano - Rilevanza - Esclusione.

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.

È stato così composto il contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza penale della falsità non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea. Secondo un indirizzo interpretativo più risalente, solo in presenza delle condizioni di validità fissate dall'art. 135 cod. strada, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può integrare il reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 21929 del 17 aprile 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273022; Sez. V pen., sent. n. 9268 del 2 dicembre 2014, *ivi*, n. 262963; Sez. V pen., sent. n. 12693 dell'8 marzo 2007, *ivi*, n. 236180).

Alla stregua di tale orientamento, la patente estera relativa ad uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, in mancanza delle condizioni fissate dall'art. 135 cod. strada, non abilita alla guida in Italia e, quindi, non può costituire autorizzazione o certificazione rilevante ai fini di cui all'art. 477 c.p.

Ne discende che spetta al di merito compiere gli accertamenti preliminari per valutare l'idoneità della patente di guida, rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, ad autorizzare la

guida in territorio italiano, per poi motivare le conclusioni sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Cass, Sez. V pen., sent. n. 9268 del 2 dicembre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 262963).

Si contrappone a tale indirizzo la più recente interpretazione ermeneutica, in base alla quale la falsificazione

non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, ex artt. 477 e 482 c.p., anche laddove non sussistano le altre condizioni fissate dalla legge per l'abilitazione alla guida nel nostro Paese (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 10304 del 15 febbraio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 280847; Sez. V pen., sent. n. 45255 del 27 ottobre 2021, *ivi*, n. 282252; Sez. V pen., sent. n. 57004 del 27 settembre 2018, *ivi*, n. 274172).

Tale indirizzo si fonda sul rilievo che la fattispecie del c.d. falso innocuo, secondo il costante insegnamento della Cassazione, sussiste unicamente quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale. Con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata con riguardo all'idoneità dell'atto falso ad ingannare la fede pubblica e l'affidamento dei terzi.

Ragione per cui deve escludersi l'innocuità del falso rispetto all'idoneità della patente estera priva di validità ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato ed estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto.

La patente di guida estera ha *«una propria fisionomia giuridica di validità intrinseca, trattandosi di un atto che anche da solo esiste ed esprime un determinato contenuto, che è poi il contenuto richiesto dalla legge affinché esso, posto insieme agli altri titoli e condizioni necessari per l'abilitazione alla guida, svolga la sua funzione legittimante»*.

La funzione legittimante alla guida non deve confondersi con l'identità del documento giuridico (la patente), *«che costituisce, comunque, di per sé, un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio»*, che lo ricondurrebbe nell'alveo degli atti presi in considerazione dall'art. 477 c.p. (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 10304 del 15 febbraio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 280847 e, più di recente, Sez. V pen., sent. n. 45255 del 27 ottobre 2021, *ivi*, n. 282252 in cui si evidenzia come la rilevanza giuridica della patente straniera, di per sé considerata, sia confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento riconosce all'ipotesi di guida senza permesso internazionale (ossia senza la traduzione ufficiale della patente estera) rispetto a quella di guida senza patente.

Il comma 8 dell'art. 135 cod. strada prevedendo, infatti, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00

a 1.634,00 euro) inferiore a quella prevista dall'art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida (da 5.000,00 a 30.000,00 euro). A riprova che *«la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti»*. E, in termini analoghi (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 30740 del 12 aprile 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276922), con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 489 c.p., si è affermato che il permesso falso rilievo giuridico e valenza intrinseca probatoria a prescindere dall'abbinamento con altri requisiti previsti dalla legge per l'abilitazione alla guida, con la conseguenza che l'uso che di esso venga fatto ha rilevanza penale, *«trattandosi comunque di uso di un atto falso che esprime un suo significato giuridico, attinente proprio alla legittimazione alla guida che si intende attraverso di esso falsamente dimostrare»*).

L'indirizzo più risalente, sopra richiamato è stato, però, adesivamente ripreso da una recente pronuncia, in cui si è ribadito che la falsificazione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p., solo qualora sussistano le condizioni che abilitino alla conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 24227 del 28 aprile 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281439), altresì escludendo che escludendo valore dirimente alla tematica del c.d. falso innocuo. All'uopo evidenziando

Al riguardo, ha evidenziato come la fattispecie del c.d. falso innocuo presupponga l'accertamento della sussumibilità del fatto in una delle fattispecie di reato previste dagli artt. 476 e ss. c.p. e, quindi, l'appartenenza dell'atto falsificato a una delle categorie previste da tali disposizioni. Con precipuo riguardo agli artt. 477 e 482 c.p., l'atto falsificato dovendo integrare un'autorizzazione o una certificazione amministrativa.

Considerato che la patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea può abilitare alla guida in Italia solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 135 cod. strada, solo in presenza di tali condizioni essa può assumere il valore di autorizzazione amministrativa. Diversamente, non ha il valore di un'autorizzazione amministrativa e la sua falsificazione non può essere neppure astrattamente riconducibile agli artt. 477 e 482 c.p.

Né si pone la questione dell'innocuità del falso, che si ha quando la falsificazione, pur cadendo su uno degli atti previsti dalle norme incriminatrici, sia irrilevante ai fini del significato dell'atto e degli effetti della sua funzione documentale.

Il contrasto tra i succitati indirizzi interpretativi afferisce, dunque, alla da attribuire alla patente di guida estera, di per sé considerata. Secondo il primo orientamento, in assenza degli altri requisiti previsti dall'art. 135 cod. strada, non abilitando alla guida, non può assumere valore di autorizzazione amministrativa.

Secondo il contrapposto orientamento, invece, la patente estera, quantunque non abiliti alla guida in Italia, ha in ogni caso un proprio contenuto giuridico e probatorio, intrinseco, per la dimostrazione dell'esistenza

di quanto certificato, estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad altri atti ed è idonea ad ingannare la fede pubblica. Secondo quest'ultimo indirizzo l'abilitazione alla guida, che richiede anche i requisiti indicati dall'art. 135 cod. strada, deve distinguersi dal documento (la patente), che, di per sé, ha un suo contenuto giuridico e probatorio, tale da consentirne la riconducibilità nell'ambito applicativo degli artt. 477 e 482 c.p.

Sez. un. del 25 maggio 2023, Presidente Cassano, Relatore Andrezza - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Gravame per i soli interessi civili ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Rinvio per la prosecuzione al Giudice o alla Sezione civile competente a decidere - Utilizzabilità delle prove acquisite nel procedimento penale e nel giudizio civile - Applicabilità della norma.

Rispetto al quesito «*Se l'art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data*», le Sezioni unite hanno affermato, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 25 maggio 2023, la seguente soluzione: «L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022».

[Sez. un., sent. n. 19415 del 27 ottobre 2022 \(dep. 8 maggio 2023\), Presidente Cassano, Relatore Capozzi.](#)

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello - Possibilità di dedurre la prescrizione del reato maturata anteriormente alla sua pronuncia - Sussistenza.

Le Sezioni unite hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all'esito del concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione de reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di dedurre, con ricorso per cassazione, l'omessa declaratoria di prescrizione del reato da parte del giudice d'appello, ove si sia proceduto con il concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

Già *ex ante* riforma introdotta con l. n. 103 del 23 gennaio 2017, sussistevano orientamenti ermeneutici difformi, all'epoca risolti **dalle Sezioni Unite** (cfr. Cass., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 18953, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, p. 377, in cui il supremo Consesso, chiamato a decidere «*se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e il consenso a quella proposta dal pubblico ministero potessero costituire una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile*», aveva escluso che, nel rito alternativo di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., valessero, di per sé, come rinuncia, restando prioritaria la **verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.**, tra cui **l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione**. Verifica da compiersi indipendentemente dall'accordo negoziale tra le parti, nonché sulla base delle risultanze processuali. In altri termini, **la rinuncia alla prescrizione non poteva essere implicita** e poteva aversi soltanto con dichiarazione espressa dell'imputato.

Di qui l'assunto secondo cui **i principi sopra enunciati dovessero valere anche per l'istituto del concordato sui motivi d'appello**, così come previsto dapprima dal comma 4 dell'art. 599 c.p.p., poi abrogato e reintrodotta nell'attuale art. 599-*bis* c.p.p. Così ritenendo consentito dedurre, mediante ricorso per cassazione, l'estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui il relativo termine fosse decorso prima della pronuncia del giudice di appello e quest'ultimo non avesse erroneamente dichiarato la causa estintiva.

Approccio esegetico di superamento del pregresso indirizzo interpretativo, formatosi in relazione al previgente art. 599, comma 4, c.p.p., secondo cui, dopo la definizione concordata della pena in appello, non poteva mai dedursi l'estinzione del reato per prescrizione (cfr. Cass. Sez. II pen., 20 novembre 2003, n. 2900, in *C.E.D. Cass.* n. 227887; Sez. V pen 15 ottobre 2009, n. 3391, *ivi*, n. 245920).

A **seguito dell'entrata in vigore della l. 103/2017**, si è affermato un orientamento giurisprudenziale che, alla stregua dei presupposti della riforma (ossia controllo dell'osservanza delle condizioni di legalità della sentenza di concordato, natura negoziale dell'istituto e tassatività dei motivi di ricorso della sentenza patteggiata *ex art.* 448, comma 2-*bis* c.p.p., cfr. Cass., Sez. VI pen., 11 dicembre 2018, n. 5210, in *Cass. pen.*, 2019, p. 2980) ha ritenuto **inammissibile il ricorso per cassazione «volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata»** (cfr. Cass., Sez. V pen., 20 settembre 2019, n. 4709, in *C.E.D. Cass.* n. 278142; Sez. VI pen., 4 luglio 2019, n. 41254, in *Cass. pen.*, 2021, p. 2828).

Di qui la possibilità di devolvere unicamente le censure afferenti ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (cfr. Cass., Sez. II pen., 10 aprile 2019, n. 22002, in *Cass. pen.*, 12, 2019, p. 4404; Sez. II pen., 1° giugno 2018, n. 30990, in *Arch. nuova proc. pen.*, 5, 2018, p. 441, Sez. I pen., 7 ottobre 2021, n. 3587). Ipotesi, quest'ultima, ravvisabile allorquando la pena non sia conforme a quella in astratto stabilita dalla norma penale. Giacché la pena applicata per il reato prescritto va considerata di per sé legale.

Di contro, è illegale l'effetto dell'errato preliminare accertamento del presupposto sostanziale che attiene all'insussistenza di cause di proscioglimento. E. determinando un vizio di violazione di legge incapace di investire direttamente l'illegalità della pena, non può costituire motivo ammissibile di ricorso per cassazione, poiché non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-*bis* c.p.p. (cfr. Cass., Sez. V pen., 20 settembre 2019, n. 4709, in *C.E.D. Cass.* n. 278142).

Ne discende che la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata nemmeno potrebbe essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., norma che si limita ai casi di pena illegale, quali la pena comminata per un reato depenalizzato o la pena dichiarata incostituzionale.

[Sez. un., sent. n. 21716 del 23 febbraio 2023 \(dep. 22 maggio 2023\), Presidente Cassano, Relatore Aprile.](#)

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione del Procuratore Generale avverso la sentenza di primo grado - Condizioni - Acquiescenza del Procuratore della Repubblica - Significato - Riferibilità dell'acquiescenza anche al pubblico ministero che ha rassegnato le conclusioni - Esclusione - Mancanza delle condizioni legittimanti l'appello del P.G. - Legittimazione a proporre ricorso immediato ovvero ricorso ordinario - Esclusione.

Le Sezioni unite hanno affermato che:

- la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza;
- l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado;

- in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.

È stata così composta la questione processuale che attiene alla qualificazione del mezzo di impugnazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di primo grado appellabile, che investe l'interpretazione dell'art. 593-*bis* c.p.p. con riflessi sull'ambito di operatività del ricorso per cassazione c.d. *per saltum*, disciplinato dall'art. 569 c.p.p.

Preliminarmente, occorre evidenziare come l'art. 593-*bis* c.p.p. abbia, sostanzialmente, operato una ripartizione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze emesse dai giudici di primo grado, assegnandolo prioritariamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale e, secondariamente, al procuratore generale presso la corte di appello, limitatamente ai "*casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento*".

Con l'art. 166-bis disp. att. c.p.p., introdotto dal citato d.lgs. n. 11 del 2018, è stato previsto che, al fine di coordinare le decisioni dei rispettivi uffici del pubblico ministero in tema di impugnazioni delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte di appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

Nulla è stato stabilito, però, sul piano normativo per disciplinare le modalità con cui è esercitabile in concreto il potere di appello da parte del procuratore generale, fuori dai casi di avocazione.

In altri termini, difetta una disciplina processuale dell'istituto dell'acquiescenza, la cui nozione è legata alla decorrenza del termine di impugnare. Con la conseguenza che il procuratore generale andrebbe ritenuto legittimato ad appellare solo dopo la scadenza del termine di impugnazione previsto per il procuratore della Repubblica, senza che questi abbia assunto l'iniziativa di proporre un proprio autonomo appello.

Il mancato regolamento del potere di appello del procuratore generale della corte di appello si coglie anche nell'assenza della previsione di un termine di impugnazione differenziato da quello previsto per il procuratore della Repubblica presso il tribunale, atteso che il termine di impugnazione resta in linea di principio identico per entrambi.

Coincidenza che rende problematica la perimetrazione dell'ambito di operatività del potere di appello del procuratore generale segnato dal riferimento all'acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica.

E proprio la mancanza di una disciplina organica della concorrente, ma sussidiaria legittimazione ad appellare le sentenze di primo grado da parte del procuratore generale della corte di appello, insieme alla irrilevanza sul piano della disciplina processuale delle intese organizzative previste dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p., hanno fatto sorgere degli inevitabili problemi interpretativi.

Il problema dell'appellabilità della sentenza di primo grado da parte del procuratore generale si riflette inevitabilmente sul potere di proporre il c.d. ricorso *per saltum*, atteso che il primo comma dell'art. 569 c.p.p. attribuisce tale potere solo alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, sicché, se manca il potere di appellare, viene meno anche quello di proporre ricorso immediato per cassazione. E la sussistenza della legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado da parte del procuratore generale condiziona inevitabilmente anche il potere dello stesso organo del pubblico ministero di proporre ricorso immediato per cassazione.

Sul tema si sono registrate soluzioni divergenti e contrastanti nella giurisprudenza delle diverse Sezioni della Cassazione, con ricadute sulla individuazione del giudice di rinvio nel caso di annullamento disposto per l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte di appello avverso una sentenza appellabile emessa da un giudice di primo grado.

In base ad un primo indirizzo ermeneutico (cfr. Sez. III pen., sent. n. 3165 del 22 novembre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 278637 e, in senso conforme, Sez. V pen., sent. n. 10692 del 10 dicembre 2021, *ivi*, n. 282846; Sez. II pen., sent. n. 6534 del 15 dicembre 2021, *ivi*, n. 282814; Sez. II pen., sent. n. 15449 del 14 gennaio 2022, *ivi*, n. 283197), il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa da un giudice di primo grado e che sia appellabile deve essere qualificato sempre come ricorso immediato c.d. *per saltum* ex art. 569 cod. proc. pen.

Nell'ambito di questo orientamento si distinguono, peraltro, due diversi filoni. Invero, si ravvisano pronunce che, pur partendo dalla comune premessa della carenza di legittimazione alla proposizione dell'appello da parte del procuratore generale in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica, non ammettono che possa accogliersi una nozione di inappellabilità soggettiva, così che la sentenza di primo grado appellabile è impugnabile con ricorso per cassazione solo ai sensi dell'art. 569 c.p.p.

La mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incide sull'ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio (cfr. Cass., Sez. III pen., sent. n. 3165 del 22 novembre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 278637).

Unicamente laddove il provvedimento emesso dal tribunale sia ontologicamente non appellabile, l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza censurata pronunciato in sede di legittimità, comporterà la competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in capo all'organo di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata.

Non rileva, cioè, a tali fini, la carenza delle condizioni che avrebbero legittimato il procuratore generale a proporre l'appello, che si fanno dipendere dalla mancanza di un'avvocazione nella fase delle indagini e

dalla mancanza dell'acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale, titolare del potere di impugnazione.

Ad analoghe conclusioni addivengono, peraltro, le decisioni che si inseriscono nel diverso filone che, negano in radice che vi sia un difetto di legittimazione ad appellare da parte del procuratore generale anche in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica. .

Si afferma che in tema di appello della parte pubblica, ai fini della legittimazione del procuratore generale a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza, ragione per cui è rituale l'appello proposto dal procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere l'acquiescenza dalla mancata impugnazione (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 6534 del 15 dicembre 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282814, in base alla quale le intese tra gli uffici di procura previste dall'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p. non possono trovare ingresso nel processo, con la conseguenza che “è ben possibile che il Procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza ad una pronunzia e il Procuratore Generale abbia voluto esercitare il proprio potere sussidiario prima dello spirare dei termini per il Procuratore della Repubblica, senza dovere attendere che venga meno la legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica. Sarà il giudice dell'impugnazione a verificare se il Procuratore Generale ha fatto legittimo utilizzo del suo potere, desumendo l'acquiescenza dalla mancata impugnazione”).

Ne discende che il procuratore generale presso la corte di appello è sempre legittimato ad appellare a prescindere dalla scadenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale, essendo precluso al giudice dell'appello rilevare il difetto di legittimazione prima che il procuratore della Repubblica abbia manifestato la propria volontà di appellare, con la conseguenza che solo se il procuratore

della Repubblica assuma effettivamente l'iniziativa di appellare, l'appello proposto dal procuratore generale potrà essere ritenuto inammissibile per carenza di legittimazione.

La verifica dell'acquiescenza, presupposto della legittimazione ad appellare da parte del procuratore generale presso la corte di appello, deve essere effettuata dal giudice dell'impugnazione, non con riferimento al momento in cui l'appello è stato proposto, ma dopo la scadenza del termine di impugnazione per l'appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale. Potendo il procuratore generale appellare anche in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica, per la stessa ragione, può legittimamente proporre in luogo dell'appello ricorso immediato per cassazione *per saltum*, in quanto legittimato a saltare l'appello ove ravvisi la ricorrenza dei relativi presupposti, ovvero nei soli casi di violazione di legge ed esclusione di quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) c.p.p.

per i quali è prevista *ex art.* 569, comma 3, c.p.p. la conversione in appello del ricorso eventualmente proposto.

In caso di annullamento la corte di cassazione deve seguire la regola prevista dal comma 4 dell'art. 569 c.p.p., secondo cui il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l'appello.

Per il contrapposto indirizzo ermeneutico, essendo precluso al procuratore generale il potere di appellare in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica, allo stesso modo risulta preclusa la legittimazione al ricorso *per saltum*, essendo consentito, in tal caso al procuratore generale, per effetto dell'inappellabilità "soggettiva" della sentenza di primo grado, soltanto la proponibilità del ricorso per cassazione ordinario *ex art.* 608 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n.13808 del 18 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279075; Sez. V pen., sent. n. 34998 del 20 ottobre 2020, *ivi*, n. 279985; Sez. IV pen., sent. n. 33867 del 28 ottobre 2020, *ivi* n. 279918; Sez. V pen., sent. n. 34381 del 18 giugno 2021, non massimata; Sez. V pen., sent. n. 30906 del 8 ottobre 2020, n.m.).

Consegue che nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-*bis*, comma 2, c.p.p., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione *per saltum*, essendo l'impugnazione l'unico rimedio soggettivamente esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, c.p.p., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 34998 del 20 ottobre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279985). Trattasi di decisioni che muovono dalla premessa che l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento impugnato non è ravvisabile se il ricorso è stato proposto prima della scadenza del termine di impugnazione, con la conseguenza che non vertendosi in un caso di avocazione delle indagini il procuratore generale non è legittimato ad appellare. Rispetto alla questione dell'ammissibilità dell'appello proposto dal procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il procuratore della Repubblica, si evidenzia un ulteriore contrasto nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza della pendenza del termine che, per un primo orientamento, escluderebbe *ab origine* la legittimazione all'appello del procuratore generale in mancanza di prova dell'acquiescenza prestata al provvedimento da impugnare, mentre per l'altro indirizzo la legittimazione esisterebbe sin dall'inizio, potendosi rilevare un'acquiescenza tacita, cristallizzata successivamente al decorso dei termini per proporre appello dalla mancata proposizione dell'appello da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Secondo questa scelta interpretativa che nega l'ammissibilità dell'appello del procuratore generale prima dello spirare del termine di impugnazione, la sentenza di primo grado appellabile, che il procuratore generale non possa appellare unicamente in ragione delle limitazioni soggettive che subisce la sua

legittimazione ad impugnare per effetto del concorrente e prevalente potere di appello del procuratore della Repubblica, deve essere equiparata alla sentenza di primo grado inappellabile per le sue caratteristiche procedurali.

Ne deriva che il ricorso del procuratore generale avverso una sentenza appellabile di primo grado non può essere qualificato come ricorso *per saltum*, bensì come ricorso per cassazione ordinario, ex art. 608 c.p.p., salvi i limitati casi di acquiescenza del procuratore della Repubblica di difficile praticabilità. Con l'inapplicabilità del comma 4 dell'art 569 c.p.p. che prevede, in caso di annullamento da parte della corte di cassazione della sentenza impugnata, fuori dai casi di nullità della sentenza di primo grado, il rinvio al giudice competente per l'appello.

Sez. un., ud. 22 giugno 2023, Presidente Cassano, Relatore Scarcella - Informazione provvisoria. Reati tributari - Fallimento - Sequestro preventivo - Causa ostativa alla operatività del sequestro.

Le Sezioni unite, al quesito “Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta”, secondo l'informazione provvisoria del Servizio Novità della cassazione, hanno fornito la seguente soluzione “*L'avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari*”.

Sez. un. del 25 maggio 2023, Presidente Cassano, Relatore De Marzo - Informazione provvisoria. Reato - Furto - Elemento psicologico - Dolo specifico - Il fine di profitto - Natura dell'utilità da trarre dal bene sottratto.

Rispetto al quesito «*Se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale*», le Sezioni unite hanno affermato, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 25 maggio 2023, la seguente soluzione: «*il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale*».

[Sez. un., sent. n. 14840 del 27 ottobre 2022 \(dep. 6 aprile 2023\), Presidente Cassano, Relatore Pezzullo.](#)

Reato - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Ordinanza di ammissione alla prova ex art. 464-bis c.p.p. -Legittimazione del Procuratore generale alla sua impugnazione con ricorso per cassazione - Sussistenza - Condizioni - Applicabilità agli enti dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Le Sezioni unite hanno affermato che:

- il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato;
- l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale, insorto nella giurisprudenza di legittimità «*se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen. e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza*».

Invero, secondo un indirizzo ermeneutico, il procuratore generale presso la corte di appello «è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione» (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 43293 del 27/10/2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282156; Sez. II pen., sent. n. 7477 dell'8 gennaio 2021, non massimata; Sez. V pen., sent. n. 7231 del 6 novembre 2020, non massimata; Sez. I pen., sent. n. 41629 del 15 aprile 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 277138).

Assunto in forza del quale, se la legge non distingue, per il profilo soggettivo uno specifico ufficio del pubblico ministero, il riferimento al pubblico ministero come titolare del potere di impugnazione comporta la legittimazione anche del procuratore generale. Vale, infatti, la regola di cui all'art. 570, comma 1, c.p.p., ossia, a parte il rinvio ad una previsione di eccezione per l'appello, l'attribuzione concorrente del potere di impugnazione in capo ad entrambi gli uffici del pubblico ministero, per mezzo della specificazione che il procuratore generale può impugnare pur quando il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento (quindi il procuratore della Repubblica) abbia, a sua volta, impugnato o, di contro, abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

Secondo un altro orientamento, invece, il procuratore generale presso la corte di appello non sarebbe legittimato a impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento «*non essendo individuato tra i soggetti - l'imputato, il pubblico ministero e la persona offesa - che possono proporre ricorso per cassazione [...] ai sensi dell'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen.*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 18317 del 9 aprile 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281272).

In altri termini, si esclude che il Procuratore generale possa essere individuato tra i soggetti che hanno diritto all'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice sospende il processo ed ammette l'imputato alla prova sulla base di argomenti sistematici e logico-giuridici.

Difatti i rimedi esperibili avverso le ordinanze che decidono sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sono improntato, in termini di processuale, alla finalità di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle e di garantire il massimo favore all'istituto della sospensione con messa alla prova.

Nell'ambito di questo indirizzo interpretativo, si evidenziano, peraltro, due distinte impostazioni.

La prima (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 18317 del 9 aprile 2021, cit.) esclude che il procuratore generale presso la corte d'appello possa impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, non essendo individuato tra i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 464 *quater* c.p.p.,

La seconda (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 21046 del 10 giugno 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279744) esclude in termini espliciti solo che il pubblico ministero possa impugnare tale ordinanza «*ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., quindi congiuntamente alla sentenza di non luogo a procedere, parallelamente a quanto previsto avverso le ordinanze di rigetto, impugnabili dall'imputato unitamente alla sentenza di condanna*» e dichiara inammissibile il ricorso proposto dal procuratore generale contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 *septies* c.p.p. segnalando che, con l'impugnazione di tale sentenza non possono essere dedotte doglianze relative «*all'originaria insussistenza di uno dei presupposti stabiliti dall'art. 168 bis cod. pen. per l'accesso al rito speciale*»

Parimenti, ulteriori pronunce (cfr. Cass., Sez. V pen., sentt. n. 5093 del 14 gennaio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278144 e n. 17951 del 1° aprile 2019, non massimata), in cui non si esclude in termini espliciti la possibilità per il procuratore generale di impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova, ma, a fronte di un ricorso proposto contro la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, si afferma che tale impugnazione non possa essere proposta per vizi afferenti al provvedimento di sospensione del processo di cui all'art. 464-*quater* c.p.p. Vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione del provvedimento.

Un'altra sentenza (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 1603 del 9 novembre 2021), non massimata sembra porsi in contrasto con la prima impostazione, laddove valuta «tempestivo» il ricorso proposto dal

procuratore generale contro un'ordinanza di ammissione alla prova – ancorché proposto unitamente alla sentenza - rilevando che l'ordinanza non era stata comunicata alla procura generale. In tal modo riconoscendo che il procuratore generale debba essere avvisato dell'ammissione alla prova e sia legittimato ad impugnare l'ordinanza, dichiarando il ricorso inammissibile per altro motivo.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, inoltre, risolto il contrasto, creatosi nella giurisprudenza di merito, in termini negativi circa la possibilità per l'ente, imputato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di fruire della sospensione del procedimento con messa alla prova

Occorre premettere che la disciplina codicistica dell'istituto individua espressamente quale soggetto legittimato a formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova il solo imputato, senza menzionare in maniera espressa anche la persona giuridica incolpata di un illecito amministrativo dipendente da reato. Gli artt. 62 e ss. d.lgs. n. 231 del 2001, nel contemplare ipotesi specifiche di procedimenti speciali nei confronti degli enti, non menzionano l'istituto della messa alla prova. L'art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001 prevede l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, al procedimento d'accertamento della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, mentre l'art. 35, rubricato "*estensione della disciplina relativa all'imputato*", segnatamente, stabilisce l'applicabilità all'ente delle "*disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili*".

La questione, affrontata nella giurisprudenza di merito, non è giunta a conclusioni univoche.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 marzo 2017, si è espresso in senso negativo, respingendo l'istanza difensiva formulata nell'interesse dell'ente, escludendo che l'istituto possa trovare applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche. All'uopo evidenziando come l'estensione all'ente dell'istituto della messa alla prova si risolve in un'applicazione analogica delle disposizioni sopra richiamate di cui occorre verificare l'ammissibilità (cfr. Sez. un. sent. n. 36272 del 31 marzo 2016, nella parte in cui riconosce all'istituto della messa alla prova natura giuridica sia processuale, trattandosi di un procedimento speciale, nell'ambito del quale "*l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo*", che sostanziale, giacché la prestazione del lavoro di pubblica utilità, integrando uno dei contenuti della messa alla prova, è qualificabile come una sanzione penale non detentiva, "*che persegue scopi special preventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto*". La natura ibrida, sostanziale e processuale, dell'istituto è sostenuta anche dalla Corte costituzionale con la sent. n. 240 del 26 novembre 2015).

La richiamata pronuncia riconosce alla messa alla prova una dimensione appunto ibrida, che racchiude in sé sia profili di diritto processuale, che aspetti più chiaramente sostanziali e, proprio in ragione della riconosciuta natura sostanziale, richiamava i corollari del principio di legalità *ex art. 25, comma 2, Cost.*,

affermando che *“in assenza, de jure condito, di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui agli artt. 168 bis c.p. alla categoria degli enti, ne deriva che l’istituto in esame, in ossequio al principio di riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti, e quindi alle società imputate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001”*.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, il principio di legalità è riferito sia alle previsioni contenenti il precetto penale che a quelle recanti la pena. Essendo l’istituto della messa alla prova riconducibile nell’alveo delle sanzioni penali, in ragione della natura (pure) sostanziale, è preclusa l’applicazione analogica della relativa disciplina, la quale violerebbe anche la riserva di legge, che in materia di pene è unanimemente riconosciuta come assoluta.

Diversamente, il Tribunale di Modena che, con l’ordinanza dell’11 dicembre 2019 e la successiva sentenza del 19 ottobre 2020, ha ammesso l’ente alla sospensione del procedimento con messa alla prova, ponendo quale *ratio* fondante dell’assunto il presupposto secondo cui si applicano, nel procedimento di accertamento della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le disposizioni relative all’imputato, anche quando ivi non regolamentate, con l’unico limite della compatibilità

Con un’ulteriore pronuncia, il Tribunale di Bologna, 10 dicembre 2020, sulla falsariga del Tribunale di Milano, discostandosi, però, nel ritenere astrattamente possibile un’applicazione analogica della messa alla prova all’ente, non riconoscendo ai lavori di pubblica utilità correlati al programma di trattamento natura sanzionatoria – ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione dell’istituto in esame a una persona giuridica accusata degli illeciti amministrativi di induzione indebita e di truffa ai danni dello Stato. Secondo tale assunto, l’applicazione analogica è impossibile, poiché la lacuna normativa conseguente al mancato coordinamento della disciplina sostanziale della messa alla prova con il d.lgs. n. 231 del 2001, è intenzionale, rispecchiando una scelta del legislatore volta ad escludere la persona giuridica dall’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto.

All’uopo viene evidenziata la finalità *“non soltanto special preventiva, riparativa e conciliativa, ma soprattutto rieducativa”* dell’istituto, inconcepibile in relazione all’ente.

L’inapplicabilità dell’istituto alla persona giuridica è, altresì, sancito, dalla Cassazione, alla stregua della *“natura amministrativa”* che *“non consente l’applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale”* (cfr. Cass. Sez. III pen., 2 novembre 2020, n. 30305).

Alla stessa stregua, il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 21 aprile 2021, ha ritenuto l’istituto non compatibile con la fisionomia e gli scopi di diritto e del processo penale a carico degli enti.

Condividendo, l’orientamento espresso dal Tribunale di Modena, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 22 giugno 2022, ha sostenuto, di contro, l’istituto della messa alla prova compatibile con il sistema di responsabilità della persona giuridica, affermando che l’applicazione della disciplina all’ente non

determina una violazione dei principi di tassatività e di riserva della legge penale, dal momento che il divieto di analogia opera soltanto quando vi siano effetti sfavorevoli per l'imputato. La messa alla prova per l'ente, invece, si risolvendosi in un ampliamento del ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione, favorisce una miglior definizione della strategia processuale.

La ritenuta ammissibilità all'istituto per l'ente non determina, peraltro, il venir meno della disciplina di cui all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, atteso che l'ambito di applicazione della norma citata non coincide affatto con quella della messa alla prova.

Sez. un., sent. n. 17615 del 23 febbraio 2023 (dep. 26 aprile 2023), Presidente Cassano, Relatore Caputo.

Successione delle leggi nel tempo - Leggi speciali - Reato di abusiva attività finanziaria - Riformulazione dell'art. 132, D.lgs. n. 385 del 1993 da parte dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 - Trattamento sanzionatorio - Abrogazione tacita dell'art. 39 l. n. 141 del 2010 nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per tale reato.

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la riformulazione dell'articolo 132 del D.lgs 1° settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'articolo 8 comma 2 del Dlgs 13 agosto 2010 n. 141, ha comportato l'abrogazione tacita della legge 28 dicembre 2005 n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'articolo 132 citato

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al significato della modifica normativa correlata alla riformulazione dell'art. 132 t.u.b. da parte dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Secondo un primo indirizzo ermeneutico (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 18544 del 27 febbraio 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 255192), in materia di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 141 del 2010 non ha abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39 della legge 262 del 28 dicembre 2005.

Ciò in ragione del fatto che il d.lgs. n. 141 del 2010 ha operato una revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, per dare attuazione alla legge comunitaria 2008, in vista del recepimento della direttiva comunitaria sul credito al consumo. Nondimeno, l'art. 8 del d.lgs. n. 141 del 2010 s'inserisce nel quadro della revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (vd.

anche gli artt. 7 e 9, cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 15279 del 14 ottobre 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 272064). Peraltro, agli artt. 2 e 33 della legge n. 88 del 2009, che fissano principi e criteri direttivi della delega legislativa, non si rinviene alcun riferimento ad una modifica delle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Vieppiù che un eventuale dimezzamento dei livelli edittali si risolverebbe in un eccesso di delega legislativa, mentre è doverosa un'interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con detti principi e i criteri direttivi.

Ragione per cui, alla stregua di tale regola interpretativa deve ritenersi che il legislatore delegato non abbia voluto modificare la sanzione penale prevista dall'art. 132, ma sostanzialmente adeguarla alla parziale modifica del regime amministrativo e, per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, all'entrata in vigore dell'euro.

E, ancora, l'art. 39 della legge n. 262 del 2005, non si riferisce specificamente ad una singola fattispecie penale, ma a tutte quelle previste dal t.u.b., alcune delle quali estranee all'innovazione legislativa del 2010. Si sostiene, dunque, che nel 2010 non si è realizzato un fenomeno di successione di leggi penali, con parziale abrogazione del raddoppio sanzionatorio previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005, atteso che quest'ultima perseguirebbe il fine di inasprire il regime sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici indicate, talché, difettando un potere normativo specifico attribuito al legislatore delegato, dovrebbe ritenersi che alla riformulazione dell'art. 132 t.u.b. non possa attribuirsi altro significato se non quello di rimodulare la disciplina sanzionatoria in ragione della modifica della normativa di carattere amministrativo, concernente lo svolgimento delle attività finanziarie e dell'opportunità di adeguare alla nuova valuta le sanzioni pecuniarie.

Vero è che l'accertamento del fenomeno della successione delle leggi penali - nel caso di specie, in punto di trattamento sanzionatorio (cfr. Cass., Sez. un., sent. n. 24468 del 26 febbraio 2009, in *C.E.D. Cass.* n. 243585), richiede un'attività interpretativa più o meno articolata, come dimostra proprio il caso di specie. Invero, ritenere che l'art. 39 della legge n. 262 del 2005 sia stato oggetto di abrogazione implicita è il risultato di un'attività ermeneutica, rispetto alla quale la valorizzazione del canone dell'interpretazione costituzionalmente conforme potrebbe non trovare ostacoli nella lettera della legge, posto che la previsione del raddoppio normativo scaturisce da una norma esistente nell'ordinamento e non direttamente ed esplicitamente incisa da alcuna previsione normativa.

Nel quadro dell'interpretazione costituzionalmente conforme prospettata (ma anche nella prospettiva, laddove si ravvisasse un fenomeno di successione di leggi penali, di verificare, nei termini della non manifesta infondatezza, il possibile contrasto dell'art. 8, d.lgs. n. 141 del 2010 con l'art. 76 Cost.), si rileva che l'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 88 del 2009, nell'attribuire al legislatore delegato «*al di fuori dei casi*

previsti dalle norme penali vigenti», il potere di individuare sanzioni penali e amministrative, modulate nelle cornici edittali indicate dalla stessa legge, aggiunge che «entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

Secondo l'opposto orientamento interpretativo, in materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 141 del 2010, avendo integralmente sostituito l'art. 132 riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha, invece, comportato l'abrogazione, con riferimento a detta fattispecie, della previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto t.u.b. (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 12777 del 16 novembre 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 275996, nonché Sez. V pen., sent. n. 18317 del 16 dicembre 2016, non massimata sul punto).

Si sostiene che, nel quadro di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, si sia realizzato, anche alla luce del rigore imposto dal principio di stretta legalità, un'abrogazione parziale - da qualificare, più che tacita, che individua, secondo la dottrina costituzionalistica il secondo caso menzionato dall'art. 15 disp. prel. cod. civ., ossia l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, implicita, che riguarda il terzo caso previsto dal medesimo 15 disp. prel. cod. civ., in quanto derivante dal fatto che la nuova legge regola l'intera materia disciplinata dalla legge anteriore - dell'art. 39 della legge n. 262 del 2005 (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 12777 del 16 novembre 2018, cit.).

Si afferma che riscrittura dell'art. 132 t.u.b. abbia comportato, rispetto ad alcuni segmenti delle fattispecie incriminatrici, un fenomeno di continuità normativa, dal momento che si è occupata di finanziamenti concessi nel 2008 senza cogliere alcuna *abolitio criminis* (cfr. anche Cass., Sez. II pen., sent. n. 43670 del 23 settembre 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282311; Sez. V pen., sent. n. 28960 del 17 giugno 2022, non massimata e Sez. V pen., sent. n. 28700 del 17 giugno 2022, non massimata, in cui, però, il tema della compatibilità dell'art. 8, d.lgs. n. 141 del 2010 con i principi e i criteri direttivi della legge delega e, infine, con l'art. 76 Cost., non viene affrontato in termini espliciti).

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 26756 dell'11 aprile 2023 \(dep. 20 giugno 2023\), Presidente De Gregorio, Estensore Cuoco - Udienza: 28 settembre 2023 - Relatore: Messini D'Agostini.](#)

Cause estintive del reato - Prescrizione - Computo tempo necessario a prescrivere - Valutazione aumento di pena per una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie

diversa da quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale – Circostanza oggetto di contestazione suppletiva rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione per il reato non aggravato.

La Sezione quinta penale della cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione della seguente questione di diritto: *“Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel caso di specie, la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) sia valutabile anche se la circostanza stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato”.*

[Sez. III pen., ord. di rimessione n. 7239 del 26 gennaio 2023 \(dep. 21 febbraio 2023\) Presidente Rosi, Estensore Corbo - Udienza: 28 settembre 2023 - Relatore: Liberati.](#)

Impugnazioni - Ricorso per cassazione proposto dal P.M. - Motivo di gravame sulla concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, non subordinata ad un obbligo previsto *ex lege* per l'applicazione del beneficio, specie per i reati di cui all'art. 165, comma 5, c.p. - Ammissibilità.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«Se, con riguardo ad una sentenza di patteggiamento, sia ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero che censura la concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, la quale non sia subordinata ad un obbligo previsto come condizione necessaria dalla legge per l'applicazione del beneficio, in particolare in relazione ai reati di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen.»*

[Sez. III pen., ord. di rimessione n. 2588 dell'11 ottobre 2022 \(dep. 20 gennaio 2023\), Presidente Sarno, Relatore Galterio - Udienza: 13 luglio 2023- Relatore: Aceto.](#)

Leggi speciali - Reato - Omesse o false dichiarazioni di informazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza - Delitto ex art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 - Integrazione - Requisito della sussistenza delle condizioni patrimoniali per fruirne.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«Se le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrino il delitto di cui all'art.7 del d.l. 28 gennaio 2019, n.4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l'ammissione al beneficio».*

Sez. I pen., ord. di rimessione n. 16525 dell'11 aprile 2023 (dep. 18 aprile 2023), Presidente Casa, Estensore Aprile - Udienza: 30 novembre 2023 - Relatore: Pistorelli.

Misure cautelari personali - Giudizio di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dall'imputato - Oggetto della cognizione rispetto ai motivi ed agli elementi su cui si fonda la richiesta ex art. 299 c.p.p. - Utilizzabilità elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento - Limiti.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione di diritto “*se, in sede di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione è delimitato dai motivi e dagli elementi sui quali è fondata la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. presentata al giudice e sui quali questi ha deciso, sicché il giudice di appello non può assumere a sostegno della decisione elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento*”.

Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 24335 del 30 marzo 2023 (dep. 6 giugno 2023), Presidente Fidelbo, Estensore Tripicciono - Udienza: 26 ottobre 2023 - Relatore: Silvestri.

Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca allargata - Sequestro finalizzato a tale tipo di confisca - Obbligo per il soggetto destinatario del provvedimento - Divieto ex art. 240-bis, comma 1, c.p.p. di giustificare la legittima provenienza dei beni - Applicazione per cespiti acquistati ex ante 19 novembre 2017, ossia del giorno dell'entrata in vigore del divieto, in forza dell'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161.

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione di diritto “*Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen., di giustificare la legittima provenienza dei beni, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, cioè del giorno dell'entrata in vigore di tale divieto, introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161*”.

Sez. I pen., ord. di rimessione n. 9038 del 31 gennaio 2023 (dep. 2 marzo 2023), Presidente Boni, Estensore Aliffi - Udienza: 13 luglio 2023 - Relatore: Santalucia.

Nullità - Elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore d'ufficio - Non accettazione dell'elezione da parte del legale - Notificazione della citazione a giudizio - Accoglimento eccezione per vizio della notificazione - Provvedimento del Giudice del dibattimento di trasmissione atti al P.M.

La Sezione Prima della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

«- se nell'ipotesi in cui l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.

- se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme perché avulso dal sistema processuale e comunque idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale».

Sez. I pen., ord. di remissione n. 10019 del 21 dicembre 2022 (dep. 9 marzo 2023), Presidente Siani Estensore Rocchi - Udienza: 28 settembre 2023 - Relatore: Casa.

Vincolo della continuazione - Reati giudicati separatamente con rito abbreviato - Riconoscimento della diminuzione ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. - Pena determinata secondo la previsione vigente fino ad aprile 2019 - Pena complessiva.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «se, in conseguenza del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato e sanzionati, per effetto della diminuzione ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - nel testo vigente sino all'aprile 2019 - con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione dell'ergastolo, la pena complessiva debba essere determinata nell'ergastolo ovvero in anni trenta di reclusione».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 16 marzo 2023 - 19 maggio 2023, n. 21647, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.

Circostanze aggravanti - Minorata difesa - Commissione del fatto in tempo di notte - Accertamento in concreto.

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, co. 1, n. 5, c.p., non è sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto)

le possibilità di difesa pubblica o privata. L'interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte. L'onere della prova grava sul Pubblico Ministero.

[Sez. IV, sentenza 16 marzo 2023 – 26 aprile 2023 n. 17190 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Art. 131 bis c.p. - Natura sostanziale dell'istituto – Riforma Cartabia – Effetti.

L'Istituto previsto dall'art. 131 bis c.p., interessato dalla riforma che ha, da ultimo, riguardato il diritto ed il processo penale, ha natura sostanziale con la conseguenza che lo stesso deve trovare applicazione anche rispetto ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale, di rango elevato, rinvenibile dell'art. 2, c. 4, c.p., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente.

[Sez. II sent. 31 marzo 2023 – 12 maggio 2023 n. 20210 Pres. Rosi, Rel. Leopizzi.](#)

Estinzione del reato per condotte riparatorie – Natura soggettiva – Sussistenza – Estensione al correo – Esclusione.

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p. prevista per chi abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato e ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva e pertanto l'estinzione del reato ha effetto, ai sensi dell'art. 182 c.p., nei soli confronti di colui al quale la causa estintiva si riferisce, non estendendosi ai correi.

[Sez. II sent. 8 marzo 2023 – 26 aprile 2023 n. 17354 Pres. Di Paola, Rel. Recchione.](#)

Misure di sicurezza patrimoniali – Estinzione del reato per prescrizione – Confisca del prezzo o del profitto del reato – Confisca diretta – Conseguenze.

In tema di confisca per equivalente trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578 bis c.p.p. relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione (*In motivazione, la Corte ha precisato che la natura per equivalente della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca diretta è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria*).

[Sez. V sent. 21 aprile 2023 - 8 giugno 2023, n. 24874, Pres. Caputo, Rel. Brancaccio.](#)

Pene accessorie - Durata - Criteri di determinazione.

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta *ex art.* 37 c.p.

[Sez. I, sent. 27 aprile 2023 – 24 maggio 2023 n. 22539, Pres. Mogini, Rel. Russo.](#)

Tentato omicidio – Legittima difesa – Condizioni.

È configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (*Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto; difatti, la motivazione della sentenza impugnata, in punto di esclusione della legittima difesa, non attribuisce rilievo decisivo a chi abbia colpito per primo, sostenendo, in particolare, che la circostanza dell'aver seguito in auto la persona offesa e l'esser sceso dall'auto caricandola ad ampie falcate siano ostacolo insormontabile alla concessione della legittima difesa perché il ricorrente, in qualunque momento della vicenda sino alla furibonda carica contro la persona offesa, avrebbe avuto agio di ricorrere al commodus discessus*).

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 8 novembre 2022-1° marzo 2023, n. 8956, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri](#)

Delitti contro la pubblica amministrazione – Esercizio abusivo di una professione – Attività giornalistica svolta senza titolo - Configurabilità del reato - Presupposti - Fattispecie.

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, *ex art.* 348 c.p., , il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano tuttavia univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (*Fattispecie relativa a soggetto che, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, esercitava, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica*).

[Sez. VI, sent. 1° febbraio-1° marzo 2023, n. 8963, Pres. Criscuolo, Rel. Aprile](#)

Delitti contro la pubblica amministrazione – Indebita percezione di erogazioni pubbliche, ex art. 316-ter c.p. – Competenza del Procuratore europeo delegato – Richiesta o applicazione delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, del Regolamento UE 2017/1939 – Limitazioni derivanti dalla pena edittale massima – Esclusione – Ragioni.

Deve escludersi che per il reato di indebita percezione di erogazione in danno dell'Unione europea, laddove non ricorra l'aggravante del danno o profitto superiore a 100.000 euro, di cui al predetto ultimo periodo del primo comma dell'art. 316-ter c.p., sia preclusa la possibilità per il Procuratore europeo delegato di chiedere o disporre una delle misure investigative elencate dall'art. 30, par. 1, del Regolamento UE 2017/1939. *(In motivazione, la Suprema Corte ha spiegato che ragionare in maniera diversa creerebbe una irragionevole distonia di sistema, perché vorrebbe dire che per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. il Procuratore europeo delegato sarebbe competente per materia a svolgere le indagini, ma dovrebbe poi sollecitare il Procuratore ordinario della Repubblica competente per territorio a chiedere o a disporre le considerate misure investigative, compresa la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ai sensi dell'art. 322-ter c.p.).*

[Sez. IV, sentenza 1° marzo 2023 – 14 giugno 2023 n. 25564 – Pres. Piccialli – Rel. Dawan.](#)

Furto – Art. 624 c.p. – Merce esposta al pubblico - Querela - Legittimazione Responsabile punto di vendita privo di procura speciale – Applicabilità.

Il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini" ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo ius possessionis, di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico.

[Sez. V sent. 19 maggio 2023 - 14 giugno 2023, n. 25812, Pres. Zaza, Rel. Romano.](#)

Reati associativi - Responsabilità per i reati-fine - Esclusione della responsabilità da posizione.

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da riscontro ambientale.

Sez. II sent. 19 aprile 2023 – 7 giugno 2023 n. 24495 Pres. Rago, Rel. Leopizzi.

Truffa – Legittimazione alla presentazione della querela – Responsabile della filiale di istituto di credito – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.

In tema di truffa il diritto di querela spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche al responsabile della filiale dell'istituto di credito, in quanto responsabile delle attività da questo svolte e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dell'ente rappresentato (*Fattispecie in cui si è ritenuto legittimato alla presentazione della querela il direttore della filiale presso la quale era stato acceso un conto corrente, funzionale all'incasso di titoli contraffatti*).

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 21 aprile 2023 – 6 giugno 2023 n. 24205 – Pres. Di Salvo – Rel. Nocera.

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – Art. 74 Dpr. 309/90 – Commissione dei reati fine – Prova del sodalizio – Presupposti.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorterìa.

Sez. IV, sentenza 23 maggio 2023 – 15 giugno 2023 n. 25824 – Pres. Ciampi – Rel. Cirese.

Guida senza patente - Art. 116 CdS – Recidiva – Accertamento – Effetti.

Ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. lgs 8/16 ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato on la sola precisazione che, ai fini della recidiva, occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso.

[Sez. VI, sent. 3-9 maggio 2023, n. 19471, Pres. De Amicis, Rel. Amoroso](#)

Mandato d'arresto europeo – Estensione della consegna allo Stato di emissione – Rispetto del principio del contraddittorio – Necessità – Mancata fissazione dell'udienza camerale funzionale all'eventuale opposizione del consegnato – Nullità assoluta.

Conformemente all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, la procedura di estensione della consegna del mandato di arresto europeo deve essere modellata sulla falsariga di quella prevista dall'art. 710, comma 1, c.p.p. per la procedura di estensione dell'extradizione: deve, quindi, essere rispettato il principio del contraddittorio, assicurando al consegnato la possibilità di manifestare opposizione tramite il proprio difensore nell'udienza camerale appositamente fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità assoluta di ordine generale, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p.

[Sez. III, sentenza 13 aprile 2023 – 3 maggio 2023 n. 18269 – Pres. Ramacci – Rel. Liberati.](#)

Reati edilizi – Subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione – Condizioni.

In tema di reati edilizi, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di demolizione, sebbene in sé legittima, richiede tuttavia la condizione che l'eliminazione delle opere abusive sia esigibile da parte del condannato, ovvero che questi abbia la disponibilità giuridica del bene da demolire.

[Sez. V sent. 24 marzo 2023 - 14 aprile 2023, n. 16089, Pres. Pistorelli, Rel. Giordano.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Disponibilità dei beni mancanti.

La responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, nella loro esatta dimensione.

Tale accertamento non è condizionato da alcuna presunzione, né da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito.

[Sez. III, sentenza 16 febbraio 2023 – 12 aprile 2023 n. 15240 – Pres. Ramacci – Rel. Gai.](#)

Stupefacenti - Reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 - Natura – Conseguenze.

In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere

senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente.

D. Diritto processuale.

Sez. IV, sentenza 7 marzo 2023 – 3 aprile 2023 n. 13806 – Pres. Di Salvo – Rel. Mari

Appello - Art. 597 c.p.p. – Divieto di reformatio in peius – Effetti.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, c. II, c.p. ma, per la regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione.

Sez. IV, sentenza 28 febbraio 2023 – 6 giugno 2023 n. 24162 – Pres. Ciampi – Rel. Esposito.

Appello - Art. 597 c.p.p. – Divieto di reformatio in peius – Recidiva – Applicabilità.

Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.

Sez. II sent. 23 marzo 2023 – 27 aprile 2023 n. 17585 Pres. Rosi, Rel. D'Auria.

Appello – Cognizione del giudice di appello – Divieto di *reformatio in peius* – Riferibilità alla sola entità complessiva della pena – Esclusione – Riferibilità a tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena – Sussistenza – Conseguenze.

Il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, sicché il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, per la circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado.

Sez. II sent. 25 gennaio 2023 – 7 aprile 2023 n. 14854 Pres. Di Paola, Rel. Sgadari.

Appello – Giudizio cartolare – Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 – Conclusioni scritte del procuratore generale – Deposito tardivo – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Sussistenza – Ragioni.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., il deposito tardivo da parte del procuratore generale delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall'art. 23 *bis* d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Sez. II sent. 19 gennaio 2023 – 13 aprile 2023 n. 15657 Pres. Beltrani, Rel. Recchione.

Appello – Giudizio cartolare – Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 – Conclusioni scritte del procuratore generale – Mancata comunicazione al difensore – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.

Sez. V sent. 26 aprile 2023 - 13 giugno 2023, n. 25543, Pres. Guardiano, Rel. Romano.

Appello - Mancata motivazione della sentenza - Riproduzione della decisione del giudice primo grado.

Manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi.

Sez. III, sentenza 21 marzo 2023 – 2 maggio 2023 n. 18013 – Pres. Aceto – Rel. Gai.

Appello – Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – Esame dell'imputato – Condizioni.

In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno, ma diversamente, in aderenza ai principi espressi dalla sentenza della Corte EDU Maestri contro Italia, tale obbligo sussiste allorché l'imputato abbia reso dichiarazioni di carattere decisivo che sono state diversamente valutate dai giudici del merito.

Sez. I, sent. 28 aprile 2023 – 8 giugno 2023 n. 24696, Pres. Siani, Rel. Masi.

Atti – Redazione dei motivi della sentenza di condanna da parte di giudice diverso da quello che ha istruito il giudizio e emesso il dispositivo – Violazione del principio della immutabilità del giudice – Insussistenza.

Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall'art. 559 co. 4 c.p.p., in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il presidente può delegare altro giudice del tribunale (*La sentenza, facendo esplicito richiamo al principio di diritto espresso da Cass. Pen. Sez. Un. n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 244117, conforme anche Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Rv. 277108, ha rigettato il ricorso che sollevava una critica all'asserito mancato rispetto del principio della immutabilità del giudice, considerato pienamente rispettato in questo caso perché il processo è stato deciso dal giudice che ha presenziato all'intero dibattimento ed in particolare alla sua fase istruttoria, il quale aveva emesso e letto il dispositivo della sentenza mentre la motivazione era stata redatta da un diverso magistrato, delegato dal presidente del Tribunale, perché il giudice che aveva emesso il dispositivo era nel frattempo deceduto*).

Sez. II sent. 20 gennaio 2023 – 26 aprile 2023 n. 17327 Pres. Diotallevi, Rel. Verga

Atti processuali – Imputato straniero – Diritto di essere assistito da un interprete – Condizioni – Fattispecie.

Il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l'art. 143 c.p.p. non prevede l'obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'autorità

giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità (*In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che, a fronte delle reiterate richieste di un interprete, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato straniero, presente in Italia senza fissa dimora, non costituisca elemento sintomatico da cui desumere la sua conoscenza della lingua italiana*).

Sez. V sent. 3 aprile 2023 - 19 maggio 2023, n. 21669, Pres. Catena, Rel. De Marzo.

Conoscenza del procedimento - Provvedimento di *vocatio in iudicium* - Insufficienza della mera dichiarazione o elezione di domicilio.

L'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto.

Sez. III, sentenza 22 febbraio 2023 – 7 giugno 2023 n. 24374 – Pres. Sarno – Rel. Andronio.

Decreto penale di condanna – Istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione – Oneri in capo all'istante – Valutazione del giudice.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione .

Sez. III, sentenza 8 febbraio 2023 – 28 aprile 2023 n. 17784 – Pres. Rosi – Rel. Magro.

Elezione di domicilio - Dichiarazione contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Efficacia e rilevanza anche nel procedimento principale.

Qualora l'elezione di domicilio sia contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi che opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, non potendosi limitare gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.

Sez. V sent. 17 maggio 2023 - 14 giugno 2023, n. 25796, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Giudizio abbreviato - Diniego della richiesta di sospensione con messa alla prova - Appello.

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

Sez. II sent. 7 marzo 2023 – 9 giugno 2023 n. 25136 Pres. Imperiali, Rel. Recchione.

Giudizio abbreviato condizionato – Mancata citazione del testimone – Dichiarazione di decadenza dal diritto ad escutere il testimone e revoca del rito abbreviato condizionato – Illegittimità.

Il vincolo di subordinazione insito nella domanda di ammissione del rito abbreviato “condizionato” attiene all'ammissione della integrazione probatoria e non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie. Di conseguenza il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersi utilmente assolto con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove sollecitate dalla difesa; il relativo atto di impulso processuale non può essere influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova - che può essere influenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non venga concretamente assunta.

La mancata citazione di un testimone non produce l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua audizione ma genera, in capo al giudice che procede, un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, valutazione che, nel caso del giudizio abbreviato, è, invero, già stata effettuata all'atto della ammissione del rito “condizionato” proprio dalla audizione del testimone non citato.

Sez. VI, sent. 12 gennaio-3 marzo 2023, n. 9188, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile

Impugnazioni – Concordato in appello – Modifiche introdotte dall'art. 98, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022 – Natura processuale dell'istituto e mancanza di apposita disciplina transitoria – Applicazione del principio del “tempus regit actum” – Conseguenze.

In tema di concordato in appello, le modifiche apportate dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nota come “Riforma Cartabia”, che hanno eliminato le preclusioni relative ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con conseguente applicabilità dell'istituto in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo del reato oggetto del processo – riguardando una disposizione di natura processuale ed in mancanza di una apposita disciplina transitoria, sottostanno al principio del “tempus regit actum”, con la conseguenza che

i loro effetti nei soli giudizi di appello che si sono svolti a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogante, vale a dire dal 30 dicembre 2022, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi nei quali il giudizio di secondo grado sia stato già definito.

Sez. VI, sent. 15 marzo-8 maggio 2023, n. 19336, Pres. Aprile, Rel. Gallucci

Impugnazioni – Concordato in appello – Rilascio di procura speciale al difensore per chiedere la definizione del giudizio ex art. 599-bis c.p.p. – Rinuncia implicita dell'imputato detenuto a comparire in udienza – Sussistenza – Conseguenze.

Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al concordato in appello, deve ritenersi che egli implicitamente acconsenta a che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza, cosicché, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza.

Sez. IV, sentenza 7 giugno 2023 – 14 giugno 2023 n. 25575 – Pres. Piccialli – Rel. Vignale.

Imputato detenuto – Rinuncia a comparire in primo grado - Applicabilità anche al giudizio di impugnazione – Art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p. – Esclusione.

La rinuncia a comparire al dibattimento di primo grado non comporta la rinuncia a comparire al giudizio in grado di appello integrando l'omessa traduzione la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, c. 1, lett. c), c.p.p.

Sez. IV, sentenza 28 febbraio 2023 – 3 aprile 2023 n. 13817 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello.

Misura cautelare reale - Impugnazione - Art. 309 c.p.p. – Giudicato cautelare – Annullamento per vizi formali – Effetti.

Non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame. La preclusione, tuttavia, non opera, ancorché il provvedimento di sequestro sia fondato sugli stessi presupposti del precedente annullato, ove quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio formale.

Sez. IV, sentenza 3 maggio 2023 – 23 maggio 2023 n. 22140 – Pres. Piccialli – Rel. Miccichè.

Misura cautelare reale - Impugnazione - Art. 310 c.p.p. – Obbligo allegazione dichiarazione e/o elezione di domicilio ex art. 581 n. 1 ter c.p.p. – Esclusione.

Deve escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 c.p.p. per la notifica del decreto di citazione a giudizio posto che risulta chiarissima, dalla lettura della

riforma, l'esclusione dell'ordinanza cautelare dall'ambito di applicabilità della regola in esame, che è invece testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze.

Sez. III, sentenza 21 febbraio 2023 – 19 aprile 2023 n. 16570 – Pres. Andreazza – Rel. Corbo.

Impugnazioni – Appello della sola parte civile avverso sentenza di assoluzione – Irrevocabilità del proscioglimento intervenuto in primo grado.

La parte civile è sì legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, ma incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, sicché resta ferma, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha censurato la sentenza con quale la Corte di Appello aveva riformato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, dichiarando non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Sez. III, sentenza 10 febbraio 2023 – 9 giugno 2023 n. 24933 – Pres. Andreazza – Rel. Andronio.

Impugnazioni – Confisca disposta solo in appello in assenza di specifica impugnazione del PM – Irritualità.

In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius.

Sez. IV, sentenza 11 maggio 2023 – 25 maggio 2023 n. 22708 – Pres. Dovere – Rel. Bellini.

Impugnazione – Deposito telematico ex art. 24 D.L. 137/2020 – Scansione dell'atto depositato – Inosservanza atto regolamentare DGSIA - Apposizione firma digitale – Inammissibilità dell'atto – Esclusione.

Il deposito dell'atto di impugnazione - purché sottoscritto con firma digitale - con modalità analogica non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza ex art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020. Nella predetta norma ed, in particolare, nell'art. 6-sexies non si rinviene alcuna sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine.

Sez. I, sent. 19 maggio 2023 – 9 giugno 2023 n. 24953, Pres. Mogini, Rel. Masi.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Censure afferenti al vizio di motivazione – Tassatività.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (*Nell'atto di impugnazione, sostiene la Corte, il ricorrente si è limitato a contestare singole prove e singole frasi della sentenza, mentre il giudice ha esaminato dettagliatamente tutte le prove e gli indizi e li ha valutati unitariamente respingendo le varie obiezioni difensive che vengono riproposte nel ricorso senza confrontarsi con la motivazione della sentenza; inoltre, l'imputato non avrebbe nemmeno fornito una valida spiegazione alternativa alla sua condotta, come riferita dai testi e come ricavabile dai messaggi rilevati dai telefoni dei soggetti coinvolti in guisa da rendere il motivo manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile*).

Sez. I, sent. 28 aprile 2023 – 8 giugno 2023 n. 24723, Pres. Siani, Rel. Masi.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione della parte – Legittimazione attiva – Autentica della firma da parte del difensore – Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (*Richiamato il noto principio di diritto espresso da Cass. Pen. Sez. Un. con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, la Corte, nel caso di specie, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione in quanto la firma del ricorrente è stata sì autenticata da un avvocato, ma il ricorso risultava redatto e sottoscritto personalmente dalla parte, senza l'intervento di alcun difensore abilitato*).

Sez. III, sentenza 21 dicembre 2022 – 11 aprile 2023 n. 14980 – Pres. Di Nicola – Rel. Macri.

Misure cautelari – Appello del Pubblico Ministero avverso rigetto richiesta di misura cautelare – Accoglimento da parte del Tribunale del riesame – Obbligo di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento della misura.

In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi adottati dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata.

Sez. II sent. 6 aprile 2023 – 12 giugno 2023 n. 25283 Pres. Rago, Rel. Agostinacchio.

Misure cautelari reali – Provvedimento di “congelamento” emessa da autorità giudiziaria estera ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 – Riconoscimento da parte del giudice italiano ed esecuzione in Italia con sequestro per equivalente – Richiesta dell'indagato di sostituzione dei beni immobili attinti dal vincolo con una somma di denaro – Competenza a decidere del giudice italiano ai sensi dell'art. 28 del Regolamento citato – Esclusione – Ragioni.

Nel caso in cui risulti emesso dall'autorità giudiziaria straniera, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, un provvedimento di “congelamento” che, in esito al riconoscimento del giudice italiano, sia stato eseguito nel territorio nazionale mediante sequestro per equivalente, la competenza a decidere sulla richiesta dall'indagato di sostituzione dei beni immobili vincolati con una somma di denaro non appartiene al giudice italiano, venendo in rilievo una questione riguardante non già la gestione dei beni sottoposti a “congelamento”, rimessa *ex art.* 28 del citato Regolamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione, ma, piuttosto, il contenuto dell'originario provvedimento, incidente, in quanto tale, sulla sua efficacia.

[Sez. I, sent. 3 maggio 2023 – 23 maggio 2023 n. 22324, Pres. Casa, Rel. Aprile.](#)

Notificazioni – Elezione e dichiarazione di domicilio – Differenza.

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, oltre al luogo in cui gli atti devono essere notificati, viene indicata anche la persona fiduciarmente prescelta per la loro ricezione, mentre nel caso della dichiarazione di domicilio viene fornita la mera indicazione del luogo in cui gli atti devono essere notificati, essendo in essa insita l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato ed il luogo dichiarato (*Nel caso in esame, la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza sulla scorta del dato afferente l'elezione di domicilio effettuata dal condannato; essa andava considerata perfettamente valida ed efficace essendosi rinvenuto in loco il domiciliatario, pertanto, la stessa doveva essere eseguita a sue mani e non restituita come ineseguita per irreperibilità dell'interessato*).

[Sez. V sent. 21 aprile 2023 - 8 giugno 2023, n. 24874, Pres. Caputo, Rel. Brancaccio.](#)

Patteggiamento - Applicazione delle pene accessorie fallimentari - Ricorso in cassazione.

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie fallimentari, previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p., ove la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente è ricorribile per vizio di motivazione nei soli limiti di cui all'art. 448, co. 2-*bis*, c.p.p.

[Sez. III, sentenza 25 gennaio 2023 – 10 maggio 2023 n. 19605 – Pres. Sarno – Rel. Galterio.](#)

Patteggiamento – Istanza subordinata alla concessione della sospensione condizionale – Possibilità per il giudice di concedere il beneficio, subordinandolo ad ulteriore adempimento – Esclusione.

Ove il giudice investito della richiesta di una pronuncia ai sensi dell'art. 444 c.p.p. reputi, nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, di non poter accedere all'istanza formulata dalle parti anche solo in ordine alla sospensione condizionale della pena richiesta in termini incondizionati, l'unica opzione che gli è consentita è quella di rigettare l'intero accordo, non essendogli accordata, all'infuori dell'alternativa accoglimento/rigetto, una terza possibilità che, traducendosi in un suo intervento sull'oggetto della pattuizione, non potrebbe che alterare la volontà dell'imputato concordata con l'organo dell'accusa, esponendolo agli effetti di una decisione diversa da quella voluta, dal contenuto, riguardato nell'ottica della difesa, impreveduto ed imprevedibile.

Sez. VI, sent. 11 gennaio-4 aprile 2023, n. 14238, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri

Patteggiamento – Patteggiamento cd. allargato – Applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 317-bis c.p. – Possibilità – Sussistenza – Condizioni.

La disposizione di cui all’art. 445, comma 1 ter, c.p.p., che prevede che il giudice, con la sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444, comma 2, c.p.p., possa applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317 bis c.p. per i delitti in materia di pubblica amministrazione, opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento cd. allargato, purché siano esplicitate in entrambi i casi le ragioni di scelta.

Sez. II sent. 29 marzo 2023 – 5 giugno 2023 n. 24152 Pres. Agostinacchio, Rel. Cersosimo.

Patteggiamento – Richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini – Costituzione di parte civile in udienza – Condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato – Illegittimità.

Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto; lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di *ratio*, anche in relazione all’udienza fissata per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale.

Sez. V sent. 24 gennaio 2023 - 28 aprile 2023, n. 17854, Pres. Pistorelli, Rel. De Marzo.

Patteggiamento - Ricorso per cassazione - Mancata motivazione circa l’applicazione della confisca.

Anche dopo l’introduzione dell’art. 448, co. 2-*bis*, c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost.

Sez. II sent. 1° marzo 2023 – 13 aprile 2023 n. 15718 Pres. Beltrani, Rel. Nicastro.

Procedimento in camera di consiglio – Presentazione di memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza – Computo del termine – Esclusione del *dies a quo* e del *dies ad quem* – Fattispecie.

In tema di termini processuali, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto *ex art. 127 comma 2 c.p.p.* per la presentazione di memorie in cancelleria, devono essere esclusi sia il *dies a quo* che il *dies ad quem* (*Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, in quanto basata su memorie e relativi allegati presentati in cancelleria dal pubblico ministero quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello cautelare*).

[Sez. III, sentenza 15 marzo 2023 – 13 aprile 2023 n. 15444 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella.](#)

Prove – Richiesta di espletamento di perizia – Oneri argomentativi in capo al giudice.

La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria.

[Sez. II sent. 22 marzo 2023 – 26 aprile 2023 n. 17358 Pres. Diotallevi, Rel. Messini D'Agostini.](#)

Ricorso per cassazione – Annullamento con rinvio al giudice civile ai soli effetti civili – Regole di giudizio – Valutazione secondo i parametri del diritto penale – Necessità.

In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.

[Sez. III, sentenza 17 gennaio 2023 – 14 giugno 2023 n. 25582 – Pres. Sarno – Rel. Socci.](#)

Ricorso per cassazione – Invocata inutilizzabilità di determinati atti processuali – Generica indicazione e omessa specificazione della rilevanza degli stessi – Inammissibilità del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.

[Sez. III, sentenza 17 gennaio 2023 – 14 giugno 2023 n. 25582 – Pres. Sarno – Rel. Socci.](#)

Ricorso per cassazione – Generica e cumulativa prospettazione del vizio di violazione della legge e di mancanza e/ o manifesta illogicità della motivazione – Inammissibilità del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), c.p.p., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio"

Sez. II sent. 22 marzo 2023 – 14 aprile 2023 n. 16022 Pres. Diotallevi, Rel. Messini D'Agostini.

Ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna relativa a reati unificati dalla continuazione – Ammissibilità del ricorso relativamente al solo reato più grave, in quanto prescritto prima della sentenza di appello – Riflessi sulla condanna relativa ai reati satelliti anche in caso di inammissibilità dei motivi di ricorso ad essi riferiti – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.

In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto di pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione (*Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità*).

Sez. III, sentenza 20 dicembre 2023 – 17 aprile 2023 n. 16138 – Pres. Aceto – Rel. Gai.

Termini – Sospensione nel periodo feriale – Rinuncia formulata sola da uno dei due difensori nominati- Efficacia.

Qualora l'imputato sottoposto a custodia cautelare sia assistito da due difensori, la rinuncia alla sospensione dei termini per il periodo feriale ben può essere formulata anche da uno solo dei due difensori nominati.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 28 aprile 2023 – 24 maggio 2023 n. 22572, Pres. Casa, Rel. Russo.](#)

Custodia cautelare e computo delle pene espiate senza titolo – Misura di sicurezza detentiva applicata in via definitiva – Interpretazione tassativa – Sussistenza.

La misura di sicurezza detentiva applicata in via definitiva, e priva di titolo, non permette di ottenere tramite l'istituto della fungibilità *ex art. 657 c.p.p.* lo scomputo di eventuale pena da espriare per altra causa, ne consegue che non è affetta da vizi la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto che il periodo di detenzione espriato *sine titolo* a titolo di misura di sicurezza applicata in via definitiva non sia computabile a in fungibilità in considerazione della soggezione ad interpretazione tassativa della norma richiamata.

[Sez. I, sent. 28 aprile 2023 – 24 maggio 2023 n. 22567, Pres. Casa, Rel. Russo.](#)

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento della continuazione tra più titoli – Competenza.

Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "*in executivis*" va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (*La Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso della Procura Generale perché la tesi della competenza della Corte di appello, quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, è risultata del tutto infondata nel caso di specie in quanto il giudice di seconde cure aveva confermato la sentenza di primo grado rispetto all'imputata di cui trattasi e neanche si può ritenere, in ossequio al principio di diritto richiamato, che la competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione potesse dipendere dal tipo di pronuncia emessa nei confronti di altri coimputati*).

[Sez. I, sent. 28 aprile 2023 – 12 giugno 2023 n. 25181, Pres. Casa, Rel. Russo.](#)

Esecuzione – Incidente di esecuzione volto al riconoscimento della disciplina della continuazione – Rideterminazione del trattamento sanzionatorio – Limiti.

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (*Richiamato il principio di diritto espresso da Cass. Pen. Sez. Un. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, la Corte ha precisato che il modello processuale delineato dagli artt. 666 e ss. c.p.p. prevede che il*

giudice dell'esecuzione venga adito direttamente dall'interessato, il quale con la domanda delinea l'ambito della conoscenza rimessa al giudice, sicché questi, secondo il principio devolutivo, non può introdurre effetti non domandati, peggiorativi della posizione dell'istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa. Tale potestà è inibita al giudice dell'esecuzione che, nell'applicazione della disciplina di cui all'art. 671 c.p.p., è privo di quel grado di conoscenza del fatto e della colpevolezza dell'imputato proprie del giudice della cognizione).

Sez. V sent. 26 aprile 2023 - 13 giugno 2023, n. 25556, Pres. Guardiano, Rel. Belmonte.

Esecuzione - Mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza - Omessa formazione del titolo esecutivo - Ricorrenza del termine per l'impugnazione.

Qualora l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, co. 2, c.p.p., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini, ma quelli di cui all'art. 670 c.p.p. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, co. 1, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 c.p.p., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione.

Sez. I, sent. 5 maggio 2023 – 9 giugno 2023 n. 24966, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Gradualità nella concessione delle diverse misure applicabili – *Ratio*.

Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (*Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal ricorrente, soggetto condannato per traffico di stupefacenti e gravato dai allarmanti precedenti penali, commessi nel periodo dal 2004 al 2014, oltre che dalle negative informazioni provenienti dalle Forze dell'ordine; reiezione motivata con il rilievo che appariva necessario il previo esperimento di benefici più contenitivi quali la detenzione domiciliare).*

Sez. I, sent. 19 maggio 2023 – 9 giugno 2023 n. 24967, Pres. Mogini, Rel. Masi.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Periodo di osservazione finalizzato alla verifica dell'attitudine al rispetto delle prescrizioni – Necessità – Sussistenza.

In tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (*Nel caso di specie, la Corte ha legittimato la congruità della motivazione del rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale sul presupposto che, dalla relazione comportamentale dell'istituto di pena, si evinceva scarsa critica dell'istante circa la gravità del reato commesso; tale elemento ha giustificato la valutazione della necessità di una gradualità nella concessione delle misure alternative, anche perché lo svolgimento di attività volontarie in ambito sociale durante il periodo di libertà, indicato dal ricorrente come elemento favorevole non adeguatamente valutato nel provvedimento impugnato, non aveva prodotto quella riflessione critica sulle condotte passate, ritenuta necessaria dal Tribunale di sorveglianza*).

F. Misure di prevenzione.

Sez. II sent. 25 gennaio 2023 – 13 aprile 2023 n. 15704 Pres. Messini D'Agostini, Rel. Cianfrocca.

Misure di prevenzione – Procedimento – Giudizio di pericolosità – Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna – Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto – Possibilità – Condizioni.

In tema di misure di prevenzione il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto *ex art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159*, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (*In motivazione la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette non tanto sulle modalità di accertamento, quanto*



sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità).

G. Responsabilità da reato degli enti.